

APPALTI: Contratti della P.A. - Offerta - Omessa sottoscrizione di parte del documento di offerta tecnica - Art. 83 d.lgs. n. 50 del 2016 - Sottoscrizione documento riepilogativo offerta tecnica - Sufficienza - Esclusione - Illegittimità

Tar Lombardia - Milano, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 1885

- in *Rivista Trimestrale degli appalti*, 1, 2021, pag. 317 e ss., con commento di Graziella Piscopo, *La regolarità formale della documentazione nel pubblico appalto*.

“[...] L’incompleta sottoscrizione di parte della documentazione allegata all’offerta trova quindi rimedio in quella del documento riepilogativo dell’offerta tecnica, che richiama e fa propri tutti i files in esso contenuti. Si è quindi in presenza di un mero difetto formale della documentazione, superabile alla luce di altri documenti dell’offerta tecnica, e non di un’irregolarità essenziale non sanabile, per tale dovendosi intendere le sole carenze che non consentano l’individuazione del contenuto negoziale o del soggetto responsabile della stessa [...]”.

FATTO

Con la procedura in epigrafe impugnata la Città Metropolitana di Milano ha inteso affidare la progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova piscina comunale di Arese, a cui ha partecipato il raggruppamento ricorrente, che è stato tuttavia escluso con il provvedimento impugnato.

La Città Metropolitana si è costituita in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

Alla camera di consiglio del 7.10.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

La presente controversia può essere definita in forma semplificata, ex art. 60 c.p.a., stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppostive delle parti nei propri scritti.

Con il provvedimento impugnato la stazione appaltante ha escluso il raggruppamento ricorrente “in quanto una parte dell’offerta tecnica, costituita dai files relativi all’elemento A dell’offerta tecnica “professionalità ed adeguatezza dell’offerta” è sottoscritta solo dal legale rappresentante della mandataria, e non anche dalle mandanti, contrariamente a quanto disposto dal disciplinare di gara in caso di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito”.

Il ricorso va accolto.

In primo luogo, osserva il Collegio che nel caso di specie non può ritenersi che, come erroneamente statuito dalla commissione, l’offerta tecnica sia stata firmata dalla sola capogruppo, considerato che, secondo quanto affermato nel ricorso, ad eccezione di due documenti descrittivi degli interventi

espressivi della capacità tecnica, di cui al punto 20.1 lett. A del disciplinare, il “documento offerta tecnica”, riepilogativo di tutti i files contenuti nella stessa offerta è stato in realtà sottoscritto da tutti i componenti del raggruppamento (circostanza che la stazione appaltante potrà agevolmente verificare aprendo il documento presente nella piattaforma telematica).

In tale quadro, risultano, quindi, rispettate le regole fissate dal disciplinare, il quale richiede, all’art. 16 ultimo comma, la sottoscrizione dell’offerta tecnica con le modalità previste per la sottoscrizione della domanda di partecipazione, ossia da parte di tutti i componenti del raggruppamento non ancora costituito.

L’incompleta sottoscrizione di parte della documentazione allegata all’offerta trova quindi rimedio in quella del documento riepilogativo dell’offerta tecnica, che richiama e fa propri tutti i files in esso contenuti. Si è quindi in presenza di un mero difetto formale della documentazione, superabile alla luce di altri documenti dell’offerta tecnica, e non di un’irregolarità essenziale non sanabile, per tale dovendosi intendere le sole carenze che non consentano l’individuazione del contenuto negoziale o del soggetto responsabile della stessa.

Mette conto, infine, considerare che la descrizione di servizi svolti in precedenza dal concorrente riveste rilevanza per l’assegnazione dei punteggi fissati nella tabella di cui all’art. 20.1 del disciplinare ai fini della valutazione della capacità tecnica dei concorrenti, che è soggetta alle verifiche formali e sostanziali richieste dall’art. 83, comma ottavo, CCP, senza pertanto che il parziale difetto di sottoscrizione possa esporre l’offerta alle limitazioni dettate per il contenuto proprio della stessa.

In conclusione, il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.

Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore dei ricorrenti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Consigliere, Estensore

Fabrizio Fornataro, Consigliere

L'ESTENSORE

Mauro Gatti

IL PRESIDENTE

Domenico Giordano